Sintesi C-597/19 - 1

Causa C-597/19

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

6 agosto 2019

Giudice del rinvio:

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

29 luglio 2019

Ricorrente:

M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited

Resistente:

Telenet BVBA

Oggetto del procedimento principale

Nel procedimento principale Mircom (la ricorrente) chiede che Telenet (la resistente) produca i dati identificativi di migliaia di suoi clienti, cosa che Telenet rifiuta. Secondo Mircom i clienti di cui trattasi hanno caricato film dal suo catalogo grazie alla tecnologia *BitTorrent*, il che a suo avviso configura una comunicazione illecita al pubblico di detti film.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Interpretazione della nozione di «comunicazione (...) al pubblico», di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29; interpretazione del capo II della direttiva 2004/48 e della nozione di «danno» al suo articolo 13; rilevanza delle circostanze concrete per la valutazione della proporzionalità ai fini del bilanciamento tra il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e i diritti e le libertà garantiti dalla Carta; giustificazione della registrazione sistematica di indirizzi IP sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2016/679. Articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1.a) Se lo scaricamento di un file mediante una rete tra utenti (*peer-to-peer*) e la contemporanea messa a disposizione per il caricamento (*«seeding»*) di parti (*«pieces»*) dello stesso (talvolta in modo molto frammentario rispetto all'intero), possano essere considerati una comunicazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sebbene detti *pieces* siano singolarmente inutilizzabili.

In caso affermativo,

- b) se esista una soglia minima perché il *seeding* dei *pieces* in parola possa configurare una comunicazione al pubblico.
- c) se sia rilevante la circostanza che il *seeding* può avvenire automaticamente (per effetto delle configurazioni del cliente *torrent*) e pertanto all'insaputa dell'utente.
- 2.a) Se la persona contrattualmente titolare di diritti d'autore (o di diritti connessi), che non sfrutta essa stessa detti diritti ma chiede unicamente un risarcimento del danno dai presunti contraffattori e il cui modello economico di business dipende dunque dall'esistenza della pirateria invece che dalla lotta alla medesima goda degli stessi diritti conferiti dal capo II della direttiva 2004/48 agli autori o ai licenziatari che sfruttano i diritti d'autore in modo regolare.
- b) Come possa in tal caso il licenziatario di cui trattasi aver subito un «danno» (ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2004/48) per effetto della contraffazione.
- 3. Se le circostanze fattuali esposte alle questioni 1 e 2 siano rilevanti nel quadro della valutazione del giusto equilibrio tra, da un lato, il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e, dall'altro, i diritti e le libertà garantiti dalla Carta, come il rispetto della vita privata e la tutela dei dati personali, segnatamente nell'ambito della valutazione della proporzionalità.
- 4. Se in tutte queste circostanze la registrazione sistematica e il successivo trattamento generale degli indirizzi IP di uno *swarm* di *seeders* (ad opera dello stesso licenziatario e di un terzo su incarico di questo) siano compatibili con il regolamento generale sulla protezione dei dati, e segnatamente con il suo articolo 6, paragrafo 1, lettera f).

Disposizioni di diritto dell'Unione invocate

Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

Articoli 13, 6, paragrafo 2, 8 e 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Articoli 4, punto 2, e 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Articolo XI.165, § 1, paragrafo 4, del Wetboek Economisch Recht (Codice di diritto economico, Belgio)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- Mircom è titolare di determinati diritti su un gran numero di film pornografici prodotti da otto imprese americane e canadesi. Essa non produce né distribuisce i film, ma si dedica unicamente a intentare azioni risarcitorie avverso presunti contraffattori, e rimborsa ai produttori parte del risarcimento.
- Grazie a un sistema sviluppato da un'università tedesca, essa possiede migliaia di indirizzi IP che rinviano al fornitore di servizi internet Telenet. Secondo Mircom questi clienti hanno condiviso film del suo catalogo su una rete tra utenti (*peer-to-peer*) mediante il protocollo *BitTorrent*.
- 3 Essa chiede che si ingiunga a Telenet di comunicare i dati identificativi di detti clienti. Telenet si oppone in linea di principio e chiede che Mircom la manlevi da qualsiasi condanna che possa essere pronunciata nei suoi confronti a seguito di un'ingiunzione di comunicazione.
- 4 La tecnologia *BitTorrent* consiste nel frazionare un file in molti pezzettini (*pieces*) che possono essere scaricati dall'utente ed essere nuovamente riuniti nel file originale. Il processo di caricamento originario è detto *seeding*. Un file messo a disposizione in questo modo può essere scaricato da molti utenti contemporaneamente. Il gruppo di utenti è detto *swarm*. Tipico di questa tecnologia è che non serve più un legame tra il *seeder* originario e chi scarica: ciascun utente può scaricare ogni *piece* di un altro utente. Chi scarica di regola diventa esso stesso *seeder*: di norma il software è configurato in questo modo, atteso che da esso dipende il funzionamento del sistema *BitTorrent*.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 5 Mircom sostiene che i clienti di Telenet si sono resi colpevoli di una comunicazione illecita al pubblico dei film di cui trattasi.
 - A suo avviso, sebbene a partire da una determinata percentuale di scaricamento si possa ottenere un *preview* del file, questo è per definizione frammentario e di qualità molto incerta. Essa propone poi di imporsi un limite del 20%: chi scarica meno del 20% di un file (e dunque per definizione non può mettere a disposizione mediante *seeding* una percentuale superiore), viene ignorato.
- Quanto alla questione se le garanzie di cui alla direttiva 2004/48 possano essere semplicemente estese a Mircom, Telenet fa presente la situazione particolare di detta impresa, che non compie atti di sfruttamento, si limita a riscuotere risarcimenti del danno e agisce dunque come un *troll del copyright*.
- Quanto alla questione se la raccolta di indirizzi IP configuri un trattamento dei dati personali giustificato, Mircom rinvia alla giurisprudenza tedesca per argomentare che «il regolamento generale sulla protezione dei dati non rappresenta un problema».

Breve esposizione della motivazione del rinvio

Questione 1: comunicazione al pubblico

- Nella sua sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein/Ziggo, C-610/15, EU:C:2017:456, la Corte ha dichiarato che la messa a disposizione e la gestione, su Internet, di una piattaforma di condivisione che, mediante l'indicizzazione di metadati relativi ad opere protette e la fornitura di un motore di ricerca, consente agli utenti di tale piattaforma di localizzare tali opere e di condividerle nell'ambito di una rete tra utenti (*peer-to-peer*), configura una comunicazione al pubblico.
- 9 Secondo il giudice del rinvio, tuttavia, l'essenza e la ragione d'essere della tecnologia *BitTorrent* è che un utente diventa esso stesso *seeder* dei *pieces* che ha già scaricato. Sebbene il *seeding* possa essere disattivato da taluni programmi, esso rappresenta la situazione standard, posto che il funzionamento del sistema di condivisione di file *peer-to-peer* dipende da esso. I *pieces* non solo soltanto «piccoli frammenti» del file originale, ma file autonomi cifrati che alla fine sono combinati per ricostruire il file originale. Da soli sono pertanto inutilizzabili.
- 10 Per questo il giudice chiede se il *seeding* di *pieces* di un'opera protetta dal diritto d'autore configuri in sé una comunicazione al pubblico, o se si debba tenere conto di altri elementi, come la percentuale di scaricamento o il fatto che il *seeding* può avere luogo all'insaputa dell'utente.

Questione 2: situazione specifica di Mircom

- Secondo il giudice del rinvio la situazione di Mircom diverge fondamentalmente da quella di un autore o di un licenziatario. Mircom corrisponde quasi perfettamente alla definizione di *troll del copyright*: essa detiene diritti di sfruttamento limitati su opere create da terzi, che essa non sfrutta, ma per le quali si limita a intentare azioni risarcitorie nei confronti di presunti contraffattori.
- Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48, il legislatore dell'Unione non prendeva in considerazione la situazione di un'impresa come Mircom, bensì quella dell'autore effettivo o di un avente diritto o licenziatario che sfrutta realmente i diritti e dunque subisce un danno concreto per effetto di contraffazione o di pirateria.
- Il giudice del rinvio chiede dunque se Mircom possa godere allo stesso modo dei diritti conferiti agli autori e agli aventi diritto dalla direttiva 2004/48 e se i risarcimenti che cerca di riscuotere rientrino nella nozione di «danno» ai sensi di detta direttiva.

Questione 3: controllo della proporzionalità

Il giudice del rinvio rinvia alle circostanze della causa – la particolarità del protocollo *BitTorrent*, per cui il *seeding* eventualmente può avere luogo inconsapevolmente, e la situazione specifica di Mircom come sopra descritta – e chiede se dette circostanze abbiano effetto sulla valutazione della proporzionalità nel bilanciamento tra i diversi diritti fondamentali protetti dall'ordinamento dell'Unione.

Questione 4: indirizzi IP come dati personali

- 15 Secondo il giudice del rinvio, il modo in cui Mircom ottiene gli indirizzi IP di cui trattasi solleva questioni.
- Mircom sostiene di aver ottenuto detti indirizzi attraverso l'impresa tedesca Media Protector GmbH, che ricerca su Internet la diffusione delle opere. Essa registra sistematicamente indirizzi IP e li fornisce a Mircom, il che a giudizio del giudice del rinvio rientra chiaramente nella definizione di «trattamento», di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia si pongono serie questioni sulla trasparenza e sulla legittimità di siffatto trattamento.
- 17 Esso chiede dunque alla Corte se si configuri un trattamento illecito di dati personali.